

TI_GERICHTE 11.2013.45 vom 27. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.45

FR: TI_GERICHTE 11.2013.45 du 27 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2013.45 del 27 gennaio 2016

Regeste

Annullamento di testamento

Erwägungen

E. 000

(fascicoli richiamati II e V relativi all'amministrazione dell'eredità). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 22 aprile 2013. Depositato il 21 maggio 2013, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Controversa è, nella fattispecie, la capacità di discernimento di L_____ al momento in cui essa ha redatto l'ultimo testamento olografo, il 22 aprile 2005. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato l'interesse dell'attrice a promuovere causa e la legittimazione attiva di lei, ha rilevato anzitutto che nulla ostava allo stralcio della petizione dai ruoli nei confronti degli acquiescenti PI 1, PI 3 e PI 2. Nella misura in cui la petizione era diretta contro gli altri tre litisconsorti, egli ha esaminato invece la capacità cognitiva e volitiva della testatrice. Vagliate le dichiarazioni del dott. _____, che si era occupato nel febbraio e marzo del 2005 di stilare un rapporto specialistico sulla capacità di discernimento dell'interessata nella procedura tutoria, e dell'avv. _____, che aveva assistito L_____ (e prima ancora il di lei marito) nelle questioni successorie, egli è giunto alla conclusione – in sintesi – che, per quanto affetta da una sindrome demenziale di grado medio-lieve, L_____ aveva con verosimiglianza preponderante, quel 22 aprile 2005, la capacità intellettuale di fare testamento. Non era in grado però di “resistere a insistenze esterne volte a influenzare la sua volontà”, di modo che ai convenuti incombeva dimostrare – per il primo giudice – che il testamento in questione risultava da una volontà formatasi in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne. Ciò posto, il Pretore ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato _____ e confermate dalla tutrice _____, che L_____ aveva potuto “formare, perfezionare e esprimere le sue ultime volontà in un contesto tranquillo”, garantito nei momenti cruciali dalla sola presenza del legale di fiducia e dalla tutrice, ma senza altre interferenze. Volontà che, ha soggiunto il primo giudice, sono state verificate e confermate anche in seguito e che determinavano quindi la capacità di disporre della de cuius il 22 aprile 2005. Il Pretore ha escluso così, anche sotto il profilo dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, che il testamento non esprimesse una libera scelta. Onde il rigetto della petizione nei riguardi dei tre litisconsorti resistenti.

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato l'irragionevole comportamento di L_____, la quale pochi giorni dopo il funerale del marito si è recata, insieme con la sorella e il di lui figlio, dall'avvocato per mutare radicalmente un assetto successorio regolato fin lì per anni alla stessa stregua di _____, e ciò per favorire chi (come AO 1 e AO 2) non si è mai curato di lei. Secondo l'attrice, la sorella e il nipote hanno profittato dalla debolezza di L_____ per indurla a modificare le sue proprie disposizioni. Quanto al fatto che il testamento del 22 aprile 2005 – per nulla semplice, viste le molte persone beneficate e le “anomali percentuali indicate” – fosse l'espressione di una libera volontà della disponente, l'appellante obietta che il Pretore non ha tenuto conto delle dichiarazioni del dott. _____, il quale seguiva quotidianamente la de cuius da cinque anni, ma ha estrapolato selettivamente e in maniera lacunosa le constatazioni del dott. _____, per altro finalizzate unicamente alla questione tutoria, e ha enfatizzato le equivoche indicazioni dell'avv. _____, il tutto per accertare la capacità intellettuale della disponente. L'attrice contesta altresì che i convenuti abbiano recato la prova di un testamento elaborato “in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne”. A suo parere ciò non sarebbe stato possibile, date le pressioni esercitate da AO 1 e AO 2 subito dopo la morte del marito su L_____, incapace di resistere a sollecitazioni esterne e alla quale si sarebbe potuto far sottoscrivere qualsiasi cosa. Proprio nel 2005 i due avrebbero cominciato infatti a frequentare l'anziana con una certa insistenza, facendole firmare procure preconfezionate, accompagnandola agli incontri con l'avvocato _____, cercando di impedirle i contatti con lei e tentando di far revocare una procura per la gestione d'affari che la de cuius aveva rilasciato a lei e al di lei il marito nel 2001. In circostanze siffatte le deposizioni dell'avvocato _____ e della tutrice non potevano dimostrare che il testamento esprimesse la libera volontà di L_____.

E. 4

Chi dispone per testamento deve essere capace di discernimento (art. 467 CC), non essere privo cioè della capacità di agire ragionevolmente per effetto di disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile” (art. 16 CC). La capacità di discernimento si connota, in sostanza, per due elementi: l'uno intellettuale, riconducibile alla capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e l'altro volitivo o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di tale ragionevole comprensione secondo i propri intenti. Dandosi persone in età avanzata, v'è il rischio che la forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive influenze da parte di terzi (Bigler-Eggenberger/ Frankhauser , in: Basler Kommentar, 5^a edizione, n. 6 e n. 22 ad art. 16 CC con rimandi). La capacità di discernimento è la regola. Trattandosi di adulti, essa si presume. Chi pretende che al momento di disporre un testatore non ne avesse la capacità, deve addurne la prova. La natura stessa delle cose rendendo impossibile una prova piena circa lo stato mentale di una persona deceduta, si reputa sufficiente al riguardo la cosiddetta “verosimiglianza preponderante”. L'incapacità di discernimento si presume invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile”. In tal caso incombe a chi si prevale del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità. Tale prova essendo difficile da apportare, si reputa sufficiente – una volta ancora – la cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (sentenza del Tribunale federale 5A_501/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 6.1.2 con richiami). In ogni modo la nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione dell'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38

dell'11 gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). La capacità di discernimento invero è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (I CCA, sentenza inc. 11.2011.177 del 5 maggio 2014, consid. 8a con riferimenti). Se al momento in cui ha disposto il de cuius non aveva una capacità di discernimento sufficiente per rapporto alla difficoltà del testamento, l'atto può essere annullato (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC).

E. 5

L'appellante contesta anzitutto che L_____ avesse la necessaria capacità intellettuale per redigere il testamento. Ora, dal referto medico consegnato il 10 marzo 2005 dal dott. _____ al dott. _____ della casa per anziani “_____” nella prospettiva di misure tutelari riguardanti L_____ si evince che a quel tempo costei soffriva di una “sindrome demenziale lieve (CDR staging 1) di probabile origine degenerativa primaria di tipo Alzheimer” (fascicolo richiamo documenti III, edizione dal dott. _____). L'attrice non discute siffatta diagnosi. Non revoca in dubbio nemmeno quanto ne ha dedotto il Pretore con richiamo a precedenti di giurisprudenza (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11 gennaio 2010, consid. 5c; sentenza del Tribunale federale 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 4.3.2), ovvero che a tale stadio simile patologia, anche se di grado moderato, in genere non preclude al paziente la capacità di disporre. La presunzione legata alla capacità di discernimento non è dunque sovvertita (art. 16 CC). Occorre verificare se l'appellante abbia addotto elementi idonei a capovolgere. a) L'attrice si duole che il Pretore ha tratto citazioni meramente parziali del referto specialistico e solo nella misura utile per avvalorare la propria conclusione, tralasciando passaggi problematici. Il rimprovero non può essere condiviso. Che il primo giudice abbia menzionato i passi salienti del referto a sostegno delle proprie conclusioni è possibile. La sua valutazione è in linea tuttavia con quanto il dott. _____ ha confermato in sede di audizione (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 2 in alto). L'appellante equivoca sul senso di singole espressioni, ma dimentica che lo specialista ha definito di grado lieve le difficoltà di giudizio e di risoluzione dei problemi da parte di L_____, la quale rimaneva capace di discernimento “per l'espressione di scelte chiare e semplici, operate comunque in un contesto neutro che la protegge[esse] da eventuali pressioni” (fascicolo richiamo documenti III, referto, pag. 2). Non si disconosce che, secondo lo stesso dott. _____, “la paziente era facilmente stancabile, rallentata, disorientata nel tempo, un po' meno nello spazio”. Egli ha precisato tuttavia che essa “riusciva ad avere buone prestazioni cognitive su un arco di tempo limitato, dopo di che le sue capacità calavano drasticamente”, onde il suggerimento di valutare a più riprese se le scelte espresse corrispondessero alla reale volontà di lei (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3). Quanto alla perplessità – sollevata ancora in appello – che la valutazione in ambito tutelare potesse definire anche la capacità di L_____ di esprimere una disposizione a causa di morte, essa non ha fondamento. Al Pretore il dott. _____ non solo ha dichiarato che il suo referto si esprimeva sulla capacità di discernimento della paziente a prescindere dalle finalità cui esso era destinato, ma si è pronunciato anche sulla capacità specifica della tutelanda di redigere un testamento (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 4). Né sono atte a sovvertire tali conclusioni le valutazioni del dott. _____, il quale svolgeva in parte della sua attività nella casa per anziani “_____” di _____. Come ha rilevato il Pretore, il dott. _____ aveva inviato la paziente dal dott. _____ per una valutazione psico-geriatrica e aveva aderito, in sostanza, al referto peritale (verbale del 6 settembre 2011, pag. 2 in fondo). L'appellante non contesta tale accertamento, sul quale non è il caso dunque di attardarsi. b) Secondo il dott. _____, la capacità specifica di redigere un testamento dipendeva,

soprattutto per L_____, dalla complessità delle scelte (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 4). In proposito l'appellante obietta – come già nel memoriale conclusivo (pag. 6 e 8 in basso) – che quello del 22 aprile 2005 non può considerarsi un testamento semplice per via del numero delle persone beneficiarie e delle “anomali percentuali indicate”. In realtà il contenuto del testamento è poco più che elementare. La testatrice ha semplicemente indicato che cosa intendeva lasciare (“casa con mobilio e terreno”) a chi (“a mia sorella”). Quanto all'elenco degli altri beneficiari “per il resto”, esso risulta rispondere alla volontà assodata, con l'aiuto anche di raffigurazioni grafiche, dall'avvocato _____ in occasione di almeno cinque incontri tenutisi tra l'aprile e l'ottobre del 2005 (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L_____”, fascicolo n. 6, note relative ai colloqui). È quanto auspicava il dott. _____, secondo cui per appurare la capacità di disporre della paziente occorre verificare le motivazioni alla base della disposizione e la durata nel tempo delle motivazioni stesse (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3 in basso). È vero che le percentuali indicate “per il resto” nel testamento possono apparire singolari. Rispecchiano però le intenzioni della testatrice annotate dall'avvocato _____ il 22 aprile 2005 e già riscontrate in incontri dell'8 e del 15 aprile 2005, L_____ mirando a considerare “tutti i suoi parenti in modo equo”. Non senza lasciare qualcosa anche a AP 1 (7%) e ad A_____ (3%), esclusi dal testamento, in modo che avessero un ricordo di lei (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L_____”, fascicolo n. 6, note relative ai colloqui dell'8, 15 e 22 aprile 2005). Si conviene che la graduatoria percentuale accennata dianzi può lasciare perplessi, trattandosi di una “donna di scarsa scolarizzazione, ma soprattutto di 89 anni, ai limiti della capacità di intendere e di volere”. Ciò ancora non significa tuttavia, dopo quanto si è visto, che la testatrice non potesse esprimere, almeno nelle grandi linee, siffatta volontà. E quanto ha registrato a margine dell'incontro del 22 aprile 2005 l'avvocato _____ (relativa nota in prima pagina) non è censurato dall'appellante siccome inveritiero o inattendibile. c) Nel contestare le facoltà mentali di L_____ l'appellante critica certo, come in prima sede, talune dichiarazioni dell'avvocato _____, denunciando incongruenze e contraddizioni. In particolare essa contesta che il legale, venuto a conoscenza il 18 febbraio 2005 della procedura tutoria, abbia interpellato telefonicamente il dott. _____ per ottenere informazioni sulla capacità di discernimento della cliente, annotando che questa era in grado di esprimere le sue volontà se le si parlava “in situazione tranquilla” e che occorreva “sentirla a più riprese per aver conferma di quanto vuole” (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L_____”). Che vi sia una divergenza tra la data della nota telefonica dell'avvocato _____ inerente a tale conversazione (8 maggio 2005) e quella relativa all'incontro dell'8 aprile 2005 con la cliente in cui si riferisce del “colloquio avuto in mattinata con il dott. _____” ancora non basta per concludere che non vi sia stato colloquio alcuno (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L_____”). Secondo l'appellante invero il dott. _____ ha “affermato con certezza di non ricordare di aver ricevuto una telefonata dall'avv. _____”. Il Pretore ha accertato però che lo specialista ha sì riferito di non avere “concreti ricordi” della telefonata, ma ha anche precisato che gli sarebbe stato difficile averne, data la frequenza di simili richieste da parte di familiari e notai. Inoltre il professionista ha ritenuto plausibile di avere lui stesso suggerito all'avvocato _____ di procedere come poi il legale ha annotato nei suoi appunti e di sentire a più riprese la cliente per verificarne le reali volontà. Con tale accertamento l'attrice non si confronta. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. L'attrice ribadisce che, fosse pure avvenuto, il citato colloquio sarebbe tutt'al

più dell'8 maggio 2005, ciò che contraddice la tesi secondo cui il legale si era previamente certiorato dello stato mentale di L_____. A parte il fatto però che l'avvocato _____ è stato chiaro al riguardo (verbale del 21 novembre 2011, pag. 3) e che la sua deposizione non è eccepita di falso, così come non è censurata siccome inveritiera la nota relativa al suo colloquio dell'8 aprile 2005 in cui egli fa stato della telefonata intervenuta il mattino, l'argomentazione dell'appellante appare poco verosimile, ove appena si consideri che – come fanno notare AO 1 e AO 2 – l'8 maggio 2005 era una domenica. d) Ne segue che l'appellante non ha recato elementi tali da sovvertire con un grado di verosimiglianza preponderante la presunzione legata alla capacità intellettuale di L_____ quel 22 aprile 2005. Non che in concreto manchino aspetti su cui non si possa discutere, a cominciare dalla graduatoria percentuale dalla precisione aritmetica che figura nel testamento. Il diritto alle ultime volontà è nondimeno altamente personale e non può essere relativizzato da una semplice verosimiglianza di incapacità intellettuale. Tanto meno ove si pensi che il 14 aprile 2005 L_____ ha consentito all'istituzione di una tutela volontaria e che alla Commissione tutoria regionale 2 essa è apparsa in grado – dopo essere stata ascoltata – di capire la portata della differenza tra curatela e tutela volontaria (deposizione di _____ del 2 luglio 2012, verbali pag. 2). Il che non depone per un'incapacità intellettuale.

E. 6

Per quanto riguarda l'aspetto volitivo della capacità di discernimento, l'appellante contesta che L_____, inetta a resistere a insistenze esterne volte a influenzarne la volontà, abbia potuto formare, perfezionare ed esprimere le sue disposizioni a causa di morte in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne, senza altre interferenze. A suo parere, il Pretore ha sottovalutato le forti pressioni esercitate su di lei subito dopo il decesso del marito da AO 1 e AO 2, i quali hanno cominciato proprio allora a frequentarla con intensità, le hanno fatto prendere appuntamento dall'avvocato _____ per modificare consolidate disposizioni testamentarie, hanno partecipato agli incontri e hanno cercato di allontanarla da lei, facendole firmare e revocare a piacimento dichiarazioni e procure. a) La capacità di una persona di agire secondo i propri intendimenti (sopra, consid. 4) comprende la facoltà di resistere in maniera normale ai tentativi d'influsso esterni. Chi ha scarse capacità di resistenza non è però incapace di discernimento per ciò solo, ma unicamente se le circostanze rendono altamente verosimile un'influenza di terzi, giacché solo in tal caso si concreta l'incapacità di resistere. Se il tentativo avviene, l'efficacia dell'influsso si presume. Tale agevolazione probatoria vale tuttavia solo per l'accertamento del nesso di causalità, non per l'esistenza del tentativo in quanto tale né per la debole resistenza del soggetto (DTF 77 II 100 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008 del 16 marzo 2009, consid. 5.3). Ciò posto, appare dubbio che incombesse ai convenuti – come gli interessati fanno notare – dimostrare la stesura del testamento impugnato in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne, quanto meno in assenza di un accertamento in merito a un tentativo d'influenzare la volontà della de cuius che il Pretore non ha operato. b) Comunque sia, si volesse pur partire dall'idea che L_____ fosse altamente influenzabile, il dott. _____ avendo definito “fortemente ipotizzabile” una particolare vulnerabilità di lei “a suggestioni esterne” (perizia, pag. 2), non consta che AO 1 e AO 2 abbiano effettivamente tentato di sollecitarla a disporre in loro favore o abbiano cercato di farle modificare le precedenti disposizioni testamentarie. I convenuti negano recisamente, il dott. _____ non ha rilevato alcunché (verbale dell'11 ottobre 2011) e l'avvocato _____ neppure (verbale del 21 novembre 2011, pag. 4). Per di più, se la disponente ha davvero avuto modo

di formare i propri intendimenti, di riflettere e di esprimere le sue ultime volontà in un ambiente tranquillo e riservato, appare poco verosimile che eventuali interferenze potessero assurgere a pressioni. Nella fattispecie si desume dagli atti che il dott. _____ ha riconosciuto a L. _____ la capacità di intendere e di volere per esprimere scelte chiare e semplici, operate “in un contesto neutro”, al riparo da eventuali pressioni (referto, pag. 2 in basso). Ed egli ha ribadito ciò in sede di audizione testimoniale (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3). Che la presenza di AO 1 e AO 2 ai colloqui tra L. _____ e l'avvocato _____ potesse ostare alla libera espressione delle volontà della testatrice è possibile. Risulta però che la disponente ha potuto maturare, esprimere e confermare le proprie volontà anche in assenza dei due convenuti. Una prima volta il 14 aprile 2005, quando alla sola presenza dell'avvocato _____ (il quale aveva fatto uscire dalla sala la sorella e la zia) essa ha confermato l'intenzione – già manifestata nel testamento dell'8 aprile 2005 – di destinare la casa e il terreno a AO 1 e di premiare in denaro i meriti di chi la aiutava regolarmente (sua sorella con i nipoti AO 2 e AO 3), riservandosi di lasciare qualcosa anche a AP 1, come poi ha fatto il 22 aprile 2005. Una seconda e una terza volta, il 15 giugno e il 20 ottobre 2005, quando in presenza della sola tutrice _____ l'interessata ha confermato all'avvocato _____ che il testamento del 22 aprile 2005 corrispondeva alle sue reali volontà, autorizzando il legale a distruggere le precedenti disposizioni del 3 settembre 2002 e dell'8 aprile 2005 (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L. _____”; cfr. anche verbale del 21 novembre 2011, pag. 4). In simili circostanze si può concludere che L. _____ ha avuto modo di formare i propri intendimenti, di riflettere e di esprimere le sue ultime volontà in un ambiente tranquillo e sufficientemente riservato. c) L'appellante ribadisce l'esistenza di documenti contrastanti e senza senso della testatrice per suffragare la di lei incapacità di reagire alle sollecitazioni esterne. Non si confronta tuttavia con l'accertamento del Pretore, il quale ha reputato simili documenti di scarso interesse perché non sottoscritti in un ambiente tranquillo né riservato. L'attrice torna a contestare anche l'attendibilità di quanto ha dichiarato l'avvocato _____, ma al proposito non soccorre ripetersi (sopra, consid. 5b). Né si vede come il mancato consenso dell'autorità tutoria alla distruzione, il 15 giugno 2005, dei due testamenti del 3 settembre 2002 e dell'8 aprile 2005, espressamente revocati dalla disposizione del 22 aprile 2005, possa incidere sulla validità di quest'ultima. d) Nel reiterare le perplessità di fronte al fatto che L. _____ abbia deciso di mutare radicalmente il proprio assetto ereditario pochi giorni dopo la morte del marito, l'attrice pare invocare il principio per cui un cambiamento improvviso e senza motivo di una soluzione elaborata nel corso degli anni può indiziare un'incapacità di discernimento (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008 del 16 marzo 2009, consid. 4.4.3). Se non che, il mutamento di L. _____ non appare incomprensibile né immotivato. Secondo l'avvocato _____, il decesso del marito ha indotto L. _____ a interrogarsi sulle proprie disposizioni a causa di morte e a esprimere nuovamente le proprie volontà dopo avere saputo del testamento del 3 settembre 2002 (abbozzato dallo stesso avvocato _____ e a lui riconsegnato firmato da AP 1, senza che fosse intervenuto alcun contatto tra il legale e la testatrice), di cui essa non serbava memoria, mentre ricordava i testamenti del 1972 e del 1991 (verbale del 21 novembre 2011, pag. 2 segg.). Simili motivazioni non appaiono per nulla irragionevoli o incoerenti. Una volta ancora l'appello manca perciò di consistenza.

E. 7

L'appellante riafferma infine che il testamento litigioso andrebbe annullato se non altro in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, la disposizione a causa di morte non essendo l'espressione

di una libera volontà. Già il Pretore ha ricordato tuttavia che per essere invalidata a norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC una disposizione a causa di morte dev'essere stata fatta sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia (art. 469 cpv. 1 CC), mentre in concreto l'attrice si è limitata a pretendere che il testamento è stato imposto alla disponente, senza nulla addurre in merito a eventuali pregiudizi che L_____ avrebbe subito ove non avesse ceduto alle pressioni. L'appellante oppone che L_____ era stata minacciata di non poter più vedere la nipote e che le pressioni cui la zia era sottoposta erano assimilabili a intimidazioni. L'argomentazione però è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1 e AO 2, come pure a AO 3, i quali hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite dei loro legali, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 9

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 10 000.– e a AO 1 e AO 2 fr. 10 000.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv.; – avv.; – avv. dott.. Comunicazione: –; –; –; – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.